



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO PER ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA EUROPEA.

ART. 1 FINALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, la Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario. A tal fine il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso la collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze Politiche, promuove lo studio, la ricerca e la produzione di contributi in materia europea.
2. In attuazione della Convenzione sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Rettore dell'Università in data 14 maggio 2021, il Consiglio regionale dell'Abruzzo (di seguito Consiglio) finanzia n. 2 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito Università), per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
3. Le borse di ricerca sono istituite per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
 - analisi delle proposte di atti europei selezionati negli indirizzi approvati dal Consiglio regionale o di eventuali altre proposte ritenute di interesse;
 - ricerca della legislazione europea, statale e regionale di interesse rispetto alle predette proposte, della documentazione europea e statale collegata, delle posizioni eventualmente elaborate da altre Regioni ed Assemblee legislative regionali italiane ed europee;
 - redazione di tabelle di concordanza utili ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali nell'ambito delle diverse forme di partecipazione in fase ascendente;
 - traduzione in italiano dei testi dei progetti notificati dagli altri Stati membri dell'UE e ricerca della omologa disciplina statale o regionale italiana ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di analisi per eventuali osservazioni regionali (art.12 L.R. n. 39/2014);
 - supporto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei nelle attività di assistenza al Presidente del Consiglio alle sedute di coordinamento delle Assemblee legislative regionali ed europee, quali la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), con particolare riguardo all'attività di traduzione dei testi in italiano della documentazione relativa, all'analisi della suddetta documentazione e all'approfondimento delle tematiche ivi poste anche ai fini della predisposizione di proposte emendative.

ART. 2 (DURATA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E RINNOVO)

1. Le borse di ricerca hanno una durata di mesi 8 (otto) a decorrere dalla data stabilita d'intesa tra il Servizio affari istituzionali ed europei del Consiglio ed il referente per l'Ateneo di cui all'articolo 5 della Convenzione, a seguito della comunicazione, da parte dell'Università, degli esiti della selezione ai beneficiari delle borse di ricerca ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del presente bando.
2. Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso l'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
3. Le sessioni di attività avranno luogo presso la sede del Consiglio in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, e in modalità agile, per un numero di 40 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del Dirigente del Servizio affari istituzionali ed europei. Il calendario potrà subire variazioni soddisfare efficacemente eventuali esigenze sopravvenute del Servizio anche in relazione al calendario dei lavori delle Commissioni consiliari.
4. Le sessioni di attività da svolgere presso l'Università avranno luogo presso il Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 5 della Convenzione.
5. Sono a carico degli assegnatari di ricerca gli eventuali costi dagli stessi sostenuti per raggiungere le sedi ove si svolgono le sessioni di attività nonché quelli relativi all'uso di strumenti e dispositivi informatici necessari ad espletare le prestazioni in modalità agile.
6. Le borse di ricerca possono essere rinnovate alle medesime condizioni di cui al presente articolo a discrezione e d'intesa tra le parti, ferma restando la previsione dello stanziamento delle risorse a tal fine necessarie sul bilancio di previsione del Consiglio.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione per l'assegnazione delle borse di ricerca i laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea vecchio ordinamento.

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice secondo il modello di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità e della documentazione prevista dal presente bando, è inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze Politiche, Via R. Balzarini, n. 1, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE) o, in alternativa, inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unite.it.
2. Sulla busta il candidato deve riportare la dicitura “*Domanda: Bando pubblico per l'erogazione di borse di ricerca in favore di laureati dell'Università degli studi di Teramo per attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea*”.
3. La domanda, unitamente alla predetta documentazione, deve essere inviata entro il termine perentorio di **venti giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) www.bura.regione.abruzzo.it.

4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) la data e il luogo di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il diploma di laurea posseduto con il relativo punteggio, la data del conseguimento, il titolo della tesi di laurea e l'elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato indica, altresì, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere eventuali comunicazioni relative al bando.
6. Alla domanda devono altresì essere allegati:
 - curriculum vitae redatto in formato europeo;
 - copia della tesi di laurea;
 - la documentazione comprovante i titoli elencati alle lettere da a) a f) del comma 1 dell'articolo 5 del presente Bando, qualora il candidato intenda avvalersene ai fini della presente selezione;
 - eventuali pubblicazioni.

ART. 5 TITOLI VALUTABILI

1. Ai fini della selezione di cui all'articolo 7 sono valutabili, secondo le modalità ed i criteri che verranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice prima dell'inizio del colloquio, i seguenti titoli:
 - a) attività formativa;
 - b) premi;
 - c) borse di Studio;
 - d) dottorato di ricerca;
 - e) esperienza di ricerca;
 - f) esperienza professionale;
 - g) pubblicazioni.
2. I titoli elencati al comma 1, ai fini della loro valutazione da parte della Commissione giudicatrice, devono riguardare aspetti attinenti le attività di cui all'articolo 1 del presente Bando, nonché essere debitamente documentati.

ART. 6 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, è composta dal Referente per il Consiglio o da un suo delegato e dal Referente per l'Università, così come individuati dall'art. 5, comma 1 della Convenzione, da un dipendente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell'Abruzzo indicato dal Referente del Consiglio, nonché da un membro del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, esperto di lingua inglese.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di Scienze Politiche.
3. La funzione di Presidente è assunta dal Referente per l'Università.

ART. 7
SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. La selezione, effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio, è rivolta a verificare l'idoneità dei candidati a svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 3 del presente Bando.
2. La Commissione giudicatrice:
 - a) procede, verificati i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Bando, all'ammissione dei candidati che ne sono in possesso;
 - b) definisce preliminarmente le modalità per la valutazione del colloquio e dei titoli posseduti previsti all'articolo 5 del presente Bando, nonché di ogni altro elemento inerente l'oggetto della selezione, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 60 per la valutazione del colloquio e 40 per la valutazione dei titoli;
 - c) procede alla valutazione del colloquio e dei titoli e all'attribuzione del relativo punteggio.
3. Il colloquio è teso ad accertare la preparazione del candidato nelle materie oggetto della borsa di ricerca in quanto finalizzato allo svolgimento delle attività definite dall'articolo 1, comma 3 del presente Bando, nonché il grado di conoscenza della lingua inglese e verte, in particolare, sulle seguenti argomenti:
 - a) gli elementi di diritto europeo e di diritto regionale;
 - b) i Trattati dell'Unione Europea e di Funzionamento dell'Unione Europea (TUE e TFUE) con particolare riguardo al Protocollo n. 2 (sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) allegato ai trattati;
 - c) i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento come individuati nella direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta Direttiva Servizi;
 - d) la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
 - e) la legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);
 - f) lo statuto regionale e regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per quanto attiene gli aspetti relativi alle politiche europee.
4. Il colloquio si terrà presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE) oppure secondo la modalità da remoto. La data del colloquio, l'eventuale rinvio nonché le indicazioni operative (nel caso in cui il colloquio sia sostenuto a distanza) sono resi noti mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università www.unite.it. La data del colloquio e le relative modalità di svolgimento saranno comunicate ai candidati almeno 10 (dieci) giorni prima.
5. I candidati, per sostenere la prova, devono esibire un valido documento di riconoscimento.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per il colloquio, anche se dipendente da causa di forza maggiore, è considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla procedura selettiva.
7. Al termine dei lavori, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati e stila la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, rispettivamente nella valutazione del colloquio e dei titoli; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

8. L'idoneità nella graduatoria generale di merito è conferita ai candidati che abbiano riportato una valutazione minima complessiva di 60/100 ed un appropriato grado di conoscenza della lingua inglese.
9. L'Università, per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche, comunica al Servizio competente del Consiglio gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari.

ART. 8

IMPORTO ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI RICERCA

1. L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio è pari alla somma onnicomprensiva di euro **4.000,00 (Quattromila/00)**.
2. L'Università, per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche, presenta, entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di durata della borsa di ricerca, una relazione sulle attività svolte. Tale relazione dovrà essere, altresì, sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal Referente per l'Università.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al precedente comma e previa validazione della stessa da parte del Referente per il Consiglio o di un suo delegato, il Dirigente del Servizio competente del Consiglio provvede alla liquidazione a favore dell'Università, per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
4. L'Università, per il tramite del Dipartimento di Scienze Politiche, provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.
5. Su richiesta dell'Università, il Dirigente del Servizio competente del Consiglio può autorizzare la liquidazione di un acconto dell'importo complessivo di cui al comma 1, previa acquisizione e validazione della relazione sulle attività svolte, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 9

DISCIPLINA DELLE BORSE DI RICERCA

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente bando, trova applicazione la Convenzione stipulata tra il Presidente del Consiglio ed il Rettore dell'Università, in data 14 maggio 2021, allegata al presente Bando.

ART.10

SICUREZZA

6. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii., il Consiglio non assume le funzioni di datore di lavoro, ma garantisce, nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio, in L'Aquila, via Michele Jacobucci n. 4, l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto ai luoghi di lavoro.
7. L'Università assume i medesimi obblighi di cui al comma 1 nei confronti dei dipendenti del Consiglio eventualmente ospitati nei propri locali.

ART. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO

8. I Beneficiari delle Borse di ricerca, durante l'attività espletata presso il Consiglio, sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 185 del 22 dicembre 2022.

ART. 12
PRIVACY E TRASPARENZA

9. Ai sensi ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 s.m.i., i dati personali forniti in relazione al presente Bando sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
10. Il titolare del trattamento è l'Università. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa (All. B) relativa al trattamento degli stessi. Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dello stesso. Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679) relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.
11. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, delle Borse di ricerca e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

ART. 13
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) verrà data notizia sul sito istituzionale del Consiglio raggiungibile al seguente link: www.consiglio.regione.abruzzo.it e sul sito istituzionale dell'Università raggiungibile al seguente link: www.unite.it.